

Disponibilità di strumentazione e tecnologia:

documentata possibilità nella struttura di effettuare indagini di laboratorio, di diagnostica strumentale e di *imaging* necessarie alla valutazione del paziente e quindi di effettuare una diagnosi appropriata per l'ammissione alla terapia nonché al periodico *follow-up*;

– presenza nella struttura di ricovero di figure (formalmente identificate) deputate alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva, al monitoraggio e all'implementazione dei flussi *F, T ed H* laddove norme regionali e/o nazionali lo prevedano.

I centri prescrittori dei farmaci sottoposti a registri di monitoraggio AIFA e ad accordi negoziali (*payment by results, cost sharing, capping, risk sharing, ecc.*), sono responsabili e titolari di tutta la procedura di rimborso. Devono pertanto possedere dotazioni minime quali PC, collegamento internet ecc. presso il centro e la farmacia di riferimento.

Dotazione strutturale:

possibilità di disporre di spazi dedicati all'attività assistenziale del centro (es. stanze visita dedicate per attività diagnostica, *follow up* assistenziale, sala somministrazione/infusione farmaci, sala d'attesa, ecc.);

Approccio multidisciplinare:

documentata organizzazione volta a ottimizzare la gestione clinica della patologia oggetto del trattamento (*network specialistico*). È pertanto indispensabile indicare la presenza di UU.OO. essenziali per l'appropriata gestione del paziente.

A seguito del riconoscimento del centro prescrittore, il servizio 7 farmaceutica ed il Centro regionale di farmacovigilanza dell'Assessorato della salute, di concerto con le AA.SS.PP, provvederanno affinché sia effettuato il monitoraggio delle prescrizioni in ottemperanza ai provvedimenti regolatori nazionali (RCP, note AIFA ecc...) e regionali. In particolare, per quei centri che prescrivono farmaci per i quali sono previsti accordi negoziali di condivisione del rischio, in caso di inadempienze legate alla gestione dei registri di monitoraggio AIFA, i responsabili verranno chiamati a rispondere disciplinarmente e patrimonialmente.

Ad un anno dall'attivazione i centri individuati dovranno fornire informazioni inerenti:

- Pazienti trattati (distinti in *naive* e *follow up*).
- Numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse effettuate
- Compilazione corretta del registro di monitoraggio AIFA (ove presente).
- Completamento delle procedure di condivisione del rischio (es. *payment by result*, etc) ove previste dagli accordi negoziali.
- Dati inerenti l'utilizzo dei farmaci biosimilari nell'ambito delle categorie in cui sono presenti (es. Epo, GCSF ecc...).

Ai fini del mantenimento dei centri prescrittori saranno valutate anche le attività connesse alla farmacovigilanza, in riferimento alla segnalazione delle sospette reazioni avverse ai sensi della vigente normativa.

Saranno inoltre valutati i consumi e le iniziative volte a promuovere l'uso dei farmaci equivalenti e biosimilari.

L'Assessorato della salute nei casi in cui saranno riscontrate gravi inadempienze o sensibile diminuzione degli standard quali-quantitativi sopra descritti attiverà il conseguente procedimento di contestazione, in esito al quale potrà procedersi alla revoca dell'autorizzazione.

Le istanze di riconoscimento di nuovi centri, con le quali dovrà essere certificato il possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno pervenire ai servizi "Farmaceutica" e "Programmazione ospedaliera" del Dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute su proposta del direttore generale dell'azienda sanitaria ovvero dal legale rappresentante della casa di cura privata accreditata.

All'istanza dovrà essere allegata l'attestazione della farmacia (ove presente) della struttura presso cui insiste il centro con la quale si assicura la gestione appropriata in riferimento anche agli adempimenti regolatori previsti.

Restano ferme tutte le disposizioni già emanate da questo Assessorato in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci.

Le istanze che non riportano tutte le informazioni sopra descritte saranno ritenute non conformi e pertanto saranno rigettate.

Si precisa altresì che i centri prescrittori devono sostenere anche il costo di trattamenti farmacologici che non possono essere posti in compensazione.

L'Ufficio procederà a verificare la sussistenza dei requisiti sopra riportati anche nei centri già individuati per specifiche aree terapeutiche.

(2016.9.547)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 febbraio 2016.

Tariffario regionale amianto.**L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995, con il quale è stato adottato il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" della Regione siciliana;

Visto il D.M. 14 maggio 1996, n. 178 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto");

Vista la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto) ed, in particolare, l'articolo 9;

Vista la direttiva dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, prot. n. 74/Gab del 9 gennaio 2015, che individua nell'Arpa Sicilia il soggetto preposto alla redazione del "Tariffario regionale amianto";

Viste le ulteriori direttive in materia di prevenzione del rischio amianto emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con prot. n. 6955/gab/12 del 19 ottobre 2015, con particolare riferimento alla nomina di un commissario (di seguito *commissario ad acta*) al quale viene affidato il compito di dare attuazione agli adempimenti previsti dalle direttive assessoriali e presidenziali emanate in materia, nonché di semplificare le procedure amministrative, dirimere i conflitti di competenza fra gli uffici regionali, procedere al trasferimento dei capitoli e alla riproduzione delle economie sui fondi destinati alla mappatura dell'amianto, e infine promuovere iniziative volte a dare attuazione alla normativa di settore;

Vista la nota n. 71693 del 3 dicembre 2015, con la quale Arpa Sicilia trasmette la proposta di "Tariffario regionale amianto" con relativa relazione di accompagnamento, per le attività di competenza dei laboratori di cui all'art. 9 della sopracitata legge regionale 29 aprile 2014, n. 10;

Vista la nota n. 8215 del 23 dicembre 2015, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con riferimento alla proposta di "Tariffario regionale amianto" predisposta da Arpa Sicilia, invita il *commissario ad acta* ad avviare una fase di condivisione con le amministrazioni chiamate a far parte della riunione ex art. 6 della legge regionale n. 10/2014 e con le associazioni ex art. 12 della medesima legge;

Vista la nota n. 13571 del 9 febbraio 2016, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico si esprime favorevolmente in merito al "Tariffario regionale amianto" predisposto da Arpa Sicilia;

Vista la nota n. 8700 dell'11 febbraio 2016, con la quale il *commissario ad acta* convoca per il giorno 17 feb-

braio 2016 una conferenza di servizi interprocedimentale ex art. 4, comma 3, della legge n. 241/90 e s.m.i., per dare seguito agli adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale n. 10/2014;

Vista la PEC del 13 febbraio 2016, con la quale l'Osservatorio nazionale amianto viene invitato a partecipare alla conferenza di servizi del 17 febbraio 2016, per un confronto sul "Tariffario regionale amianto" predisposto da Arpa Sicilia, ai fini della sua condivisione e successiva adozione;

Considerato che in sede di conferenza di servizi interprocedimentale svoltasi in data 17 febbraio 2016 presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente non sono state formulate osservazioni allo schema di "Tariffario regionale amianto" predisposto da Arpa Sicilia;

Ritenuto che occorre dare urgente attuazione agli adempimenti previsti dalle norme in precedenza richiamate, e in particolare alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 10/2014;

Su proposta di Arpa Sicilia e del commissario ad acta;

Decreta:

Articolo unico

Tariffario regionale amianto

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il "Tariffario regionale amianto" allegato al presente decreto (Allegato 1), per le attività di competenza dei laboratori di cui all'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, in formato aperto, nel sito internet di Arpa Sicilia, del Dipartimento regionale dell'ambiente e nella sezione "Amministrazione trasparente"/sotto sezione "disposizioni generali/atti generali/atti amministrativi generali".

Palermo, 23 febbraio 2016.

CROCE

Allegato 1

TARIFFARIO REGIONALE AMIANTO

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Tariffario stabilisce le tariffe che i laboratori di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014, nel seguito laboratori/laboratorio, presenti sul territorio regionale applicano per le prestazioni rese a soggetti terzi in materia di amianto, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati, ovvero al rilascio di certificazioni previste dalle norme.

2. Le tariffe previste dal presente Tariffario si applicano altresì alle prestazioni che i laboratori erogano, anche su specifica richiesta delle amministrazioni titolari del procedimento nell'interesse di privati. I relativi oneri sono da considerarsi sempre a carico di questi ultimi.

3. La tariffazione si ispira ai principi di semplificazione dell'azione amministrativa, alla trasparenza degli atti e riconduce ai principi di economicità ed efficienza.

Art. 2

Tariffazione e pagamento dei corrispettivi

1. Per le prestazioni a pagamento i corrispettivi devono essere

pagati dai richiedenti al momento dell'accettazione della richiesta di analisi. L'analisi potrà essere effettuata solo se accompagnata dalla attestazione di versamento a favore del laboratorio, alla quale farà seguito la consegna di regolare fattura.

2. Sono possibili, ove necessario, procedure diverse di riscossione per prestazioni agli enti soggetti alla "contabilità pubblica". In tali casi, per permettere all'ente pubblico di deliberare il pagamento verrà emessa la richiesta di pagamento delle prestazioni attraverso un preventivo dei costi sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dell'ente richiedente, al quale farà seguito l'emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento.

Art. 3

Attività di campionamento

1. L'attività di campionamento necessaria ai fini dell'attività analitica viene effettuata dai laboratori tramite metodi di campionamento ufficiali o con procedure tecniche definite a livello regionale. L'applicazione della tariffa prevista sarà intera per il primo campione eseguito e sarà pari al 20% della tariffa stessa per ciascuno dei campioni successivi, qualora attuati contestualmente.

2. Le tariffe per le prestazioni di prelievo campioni sono riportate nella *Tabella 1 - Prelievo campioni* del presente Tariffario.

Art. 4

Attività analitica

1. Nell'effettuazione degli accertamenti analitici il laboratorio garantisce l'applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle vigenti disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si avranno a riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere internazionale o nazionale. In ogni caso il laboratorio provvederà ad evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.

2. Le tariffe per le prestazioni di analisi dei campioni sono riportate nella *Tabella 2 - Analisi di laboratorio* del presente Tariffario.

Art. 5

Attività in regime d'urgenza

1. Per le prestazioni definite urgenti dal richiedente ed accettate come tali dal laboratorio è prevista una maggiorazione delle tariffe pari al 30%.

2. Gli esiti delle prestazioni urgenti saranno resi nei tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione dell'attività, preventivamente comunicati, e con una tolleranza non superiore alle 24 ore.

Art. 6

Prestazioni e tariffe

1. I compensi dovuti al laboratorio per le sue prestazioni sono riferibili a due diverse tipologie:

- compensi a vacanza (CV);
- compensi a tabella (CT).

Tutte le tariffe sono da considerarsi al netto IVA.

Compensi a vacanza

I compensi a vacanza sono comprensivi del trasporto strumenti, sono stabiliti in proporzione al tempo necessario al personale incaricato per svolgere la prestazione e sono da adottare in tutte le situazioni nelle quali il risultato della prestazione non può esprimersi in voci tabulate, nonché in quelle nelle quali lo stesso tempo concorre come elemento precipuo della prestazione; nel caso di prestazioni a tabella i compensi a vacanza si possono cumulare a questi.

Sopralluoghi e trasferimenti di personale da e per il luogo della prestazione si computano a vacanza.

- | | |
|---|---------|
| - Personale laureato (cad., per ogni ora o frazione) | € 68,40 |
| - Personale non laureato (cad., per ogni ora o frazione) | € 34,20 |
| • Maggiorazione per prestazioni in fascia notturna (20-8) | 60% |
| • Maggiorazione per prestazioni in giorno festivo | 60% |
| • Maggiorazione per situazioni di particolare disagio | 60% |
| • Maggiorazione per situazioni di particolare pericolo | 60% |
| • Maggiorazione per chiamata d'urgenza | 30% |

Le suindicate maggiorazioni si applicano sulle tariffe di base e sono fra loro cumulabili.

Compensi a tabella

I compensi a tabella sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 1 - Prelievo campioni

Codice	Descrizione attività di prelievo	Importo
P01	Sopralluogo	a vacazione
P02	Prelievo campioni massivo ⁽¹⁾ (per campione)	€ 26,00
P03	Prelievo campioni acquosi ⁽¹⁾ (per campione)	€ 26,00
P04	Prelievo campioni di suolo, rocce e sedimenti ⁽¹⁾ (per campione)	€ 26,00
P05	Prelievo di materiale particellare depositato - Fibre di amianto aerodisperse ⁽¹⁾ (per campione)	€ 26,00
P06	Prelievo campioni aerodispersi (per la prima ora) ⁽²⁾	€ 20,00
P06.1	Prelievo campioni aerodispersi (per ogni ora successiva) ⁽²⁾	€ 10,00

Note:
 (1) Effettuato direttamente mediante contenitori e utensili di vario genere per il prelievo.
 (2) Effettuato con l'uso di attrezzature speciali (campionatori attivi).

Tabella 2 - Analisi di laboratorio

Codice	Descrizione attività analitica	Importo
A01	Amianto su matrici varie (Microscopia Elettronica)	€ 180,00
A02	Amianto su matrici varie (Microscopia Elettronica + EDX)	€ 350,00
A03	Amianto su matrici varie (Diffrazione RX)	€ 195,00
A04	Amianto su matrici varie (Microscopia ottica CF)	€ 100,00
A05	Amianto su matrici varie (Microscopia ottica LP)	€ 120,00
A06	Amianto, analisi qualitativa (su manufatti) (FT-IR)	€ 120,00

Per analisi ripetitive e routinarie di campioni su cui devono essere eseguite le stesse determinazioni, può essere applicata una riduzione del 30% dei compensi previsti dal tariffario, nel caso del conferimento contemporaneo di un numero di campioni superiore a cinque.

Le opere provvisorie eventualmente necessarie al prelievo dei campioni dovranno essere predisposte a cura del richiedente e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.

Art. 7

Fatturazione e applicazione dell'IIVA

1. Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le tariffe di cui al presente tariffario, ad esclusione di quelle previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione rilasciati dalle autorità competenti, anche nell'ambito degli sportelli unici per le attività produttive.

2. L'applicazione dell'IIVA non è prevista inoltre per l'esercizio del diritto di accesso a dati ed informazioni ambientali.

3. Le prestazioni del presente tariffario sono da assoggettarsi ad IVA secondo le aliquote vigenti, fatti salvi i casi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 8

Revisione e aggiornamento

1. L'aggiornamento periodico delle tariffe previste nel presente documento avviene con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con cadenza non superiore a quattro anni.

2. L'elenco di voci e gli importi sono soggetti ad aggiornamento annuale automatico in ragione del 75% dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

(2016.8.504)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 11 febbraio 2016.

Modifica del decreto 5 maggio 2015, concernente approvazione dell'albo regionale delle associazioni Pro loco ricadenti nell'ex Provincia regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio comunale, per l'anno 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche, con il quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'albo regionale delle associazioni Pro loco;

Visto l'art. 8 della legge regionale n. 10/2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 722 del 27 aprile 2015, trasmessa a mezzo mail, ammessa al protocollo del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo al n. 12130 del 29 aprile 2015, con cui il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha confermato l'elenco delle associazioni per le quali sussistevano, al 31 dicembre 2014, i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco;

Visto il D.D.G. n. 763/S3TUR del 5 maggio 2015, col quale è stato approvato l'albo regionale delle associazioni Pro loco, per l'anno 2014, ricadenti nel territorio del Libero Consorzio comunale di Agrigento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1143 del 25 giugno 2015, trasmessa con nota prot. n. 14460 del 6 luglio 2015, ammessa al protocollo del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo al n. 16971 del 13 luglio 2015, con cui il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha integrato la citata determinazione dirigenziale n. 722 del 27 aprile 2015 e ha confermato, per l'anno 2014, i requisiti di cui all'art. 2 del D.A. 21 aprile 1965 anche per le seguenti associazioni Pro loco: Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, "Baronia" di Campobello di Licata, Castrolibero, Lucca Sicula, "Rutilio Scirota" di Montevago, "Neapolis" di Racalmuto, "L'Araba Fenicia" di Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Siculiana;

Ritenuto di dovere modificare il D.D.G. n. 763/S3TUR del 5 maggio 2015, sulla scorta delle integrazioni proposte con la determina dirigenziale n.1143 del 25 giugno 2015 del D.D.G. n. 194/S3TUR dell'11 febbraio 2016 Libero Consorzio comunale di Agrigento, sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, il D.D.G. n. 763/S3TUR del 5 maggio 2015, di approvazione dell'albo regionale delle associazioni Pro loco, ricadenti nel territorio del Libero Consorzio comunale di Agrigento, è modificato come al successivo art. 2.

Art. 2

L'albo regionale delle associazioni Pro loco, per l'anno 2014, ricadenti nel territorio del Libero Consorzio comunale di Agrigento, è quello riportato nell'elenco "allegato A" al presente decreto, che sostituisce quello di cui al D.D.G. n. 763/S3TUR del 5 maggio 2015.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.